

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. SETTORE 01
21 LUG 2011 12386
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. ...



Nr. 26/2010 R.G.
Nr. 30/2011 SENT.
Nr. 122/2011 Cron.
Nr. 20/11 Rep.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di CASTEL BARONIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Castel Baronia, in persona del Dott. Attilio IMBRIANI, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile n. 26/10 R.G. avente ad oggetto: Risarcimento danni, passato in decisione all'udienza del 14 marzo 2011,

TRA

GALLICCHIO CARMINE, nato a Vallata il 27 luglio 1958 ed ivi residente alla Via IV Novembre, 66 – c.f.: GLLCMN58L27L589E, rappresentato e difeso dall'avv.to Michele D'Agnesi;

ATTORE

E

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. - c.f.: 80011990639, rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Filomena Luongo.

CONVENUTA

- PROVINCIA DI AVELLINO in persona del Presidente p.t. - c.f.: 80000190647, rappresentata e difesa dall'avv.to Gennaro Galieta.

CONVENUTA

- FARO Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione Spa, con sede legale in Roma alla Via Parioli, 1/3 – c.f.: 03276560103

CONVENUTA CONTUMACE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
22 LUG. 2011
SETTORE CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE

Conclusioni

L'attore ha concluso come da atto introduttivo del giudizio, deduzioni rese all'udienza 14.03.2011 anche con il deposito di note riepilogative autorizzate, per la declaratoria di responsabilità per il sinistro di causa della Regione Campania e della Provincia di Avellino e la condanna delle stesse al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e quantificati nella somma di euro 1.860,12 oltre fermo tecnico, interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Nelle medesime sedi processuali, la convenuta Regione Campania ha concluso per la declaratoria di proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito per il rigetto della domanda attorea infondata in fatto e in diritto e non provata. In via gradata, ha concluso per l'accoglimento dell'azione di rivalsa proposta nei confronti della Provincia di Avellino, con condanna della stessa alla refusione della somma eventualmente da corrispondere all'attore. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

La Provincia di Avellino ha concluso, in via preliminare, per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per essere unica legittimata la Regione Campania; nel merito per il rigetto della domanda proposta, infondata in fatto e in diritto; in via subordinata, per la condanna della Regione Campania alla refusione di quanto eventualmente liquidato in favore dell'attore.

La FARO Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione s.p.a. che copre il rischio per la responsabilità civile terzi in favore della Provincia di Avellino, da questa chiamata in causa, è rimasta ed è stata dichiarata contumace.



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

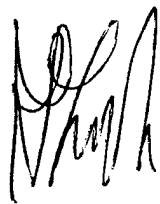
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per quanto di ragione.

Preliminarmente va deliberata ed esaminata la questione preliminare relativa alla legittimazione passiva in giudizio dibattuta tra le parti sia sotto il profilo della *legitimatio ad causam* che della *ad processum*.

Dall'esame della normativa in materia legge 157/1992 art. 19, T.U. D.lvo 267/00; L.R. Campania n. 8 del 10.04.1996, ai fini della individuazione dell'ente responsabile per i danni arrecati a terzi dalla fauna selvatica, può dirsi in linea di massima che la legge affida alla Regione i poteri di gestione e di tutela della fauna selvatica che rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e non è più *res nullius*, dovendo conseguentemente adottare anche tutte le conseguenti misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi ex art. 2043 c.c. (*ex ceteris* Cass. 4664/2005 e 8953/2008).

Alla Provincia spettano prevalentemente funzioni amministrative. Tale generico riparto di competenze è confermato anche dalle previsioni della richiamata legge regionale Campania che all'art. 11) attribuisce alle Province il compito di predisporre piani faunistico-venatori e lo specifico compito di risarcire- tramite apposito fondo regionale- i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

Senonchè a innovare tali generiche previsioni normative è intervenuta la recente sentenza di Cassazione Civile sezione III 8.01.2010 n. 80 che in un caso simile ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto dalla Regione Marche inteso all'elisione di propria responsabilità. Vale però il rilievo che a prescindere che



tale sentenza si riferisce a una diversa normativa regionale, la detta sentenza esprime tra l'altro anche l'importante concetto secondo cui "è da ritenere che la responsabilità aquiliana per danni a terzi debba essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o associazione ecc, a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino". D'altro canto non è privo di significato la circostanza che dall'analisi degli atti amministrativi e contabili fra i due enti convenuti emerge che l'amministrazione provinciale agisce sostanzialmente quale delegato della Regione che di fatti è l'Ente che procede concretamente alla quantificazione e alla erogazione delle somme necessarie a tale funzione pubblica che rimangono nella titolarità dell'amministrazione regionale. Come eccepito dalla difesa della Provincia di Avellino i finanziamenti conferiti dalla Regione Campania annualmente per la prevenzione di incidenti sui tratti viari cui è esposta la fauna manifestano comunque, un'attività specifica e propria di attività di competenza regionale da questa delegata alla Provincia al limitato scopo di apposizione in sito di protezione o segnalazioni di presenza di fauna selvatica.

In definitiva per i danni provocati dalla fauna rimane l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. nei confronti della Regione Campania, con il relativo onere probatorio.



Sotto tale profilo deve ritenersi che l'attore ha fornito la prova della sussistenza dell'evento lesivo, del nesso di causalità tra esso e i danni sopportati dal veicolo attoreo.

Il teste Credenza Carmine, escusso all'udienza del 29.11.2010, dichiaratosi indifferente e presente ai fatti, ha ricostruito senza incertezze ed in modo coerente e credibile l'evento sinistroso ben evidenziando i caratteri di non prevedibilità e di non visibilità dell'insidia costituita dal cinghiale che ha attraversato la strada repentinamente in ora serale.

Depone in senso conforme anche il verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Vallesaccarda che, intervenuti nelle immediatezze del sinistro, hanno constatato i danni all'autovettura, raccolto le dichiarazioni del teste e, il giorno dopo hanno accertato il rinvenimento di un cinghiale sui luoghi di causa, verosimilmente morto in seguito alla collisione con l'autovettura dell'attore.

Circa il *quantum debeatur*, il preventivo in atti è stato confermato dal suo estensore escusso quale teste all'udienza del 29.11.2010 ed esso appare congruo sia per voci di ricambi, che per manodopera, ai danni descritti all'autovettura e ai prezzi di mercato.

Nel risarcimento per equivalente va liquidata anche l'IVA dovuta atteso che non risulta che l'attore per l'attività professionale svolta abbia diritto a compensazioni o riverse IVA. Pertanto, si ammette al risarcimento la complessiva somma di euro 1.860,12 che va decurtato del 20% quale coefficiente di degrado, trattandosi di veicolo immatricolato per la prima volta



nel 2004, e così in totale si liquidano euro 1.488,00. Tale somma va maggiorata di euro 150,00 per fermo tecnico ed effettivo, attesa la intervenuta riparazione dell'autovettura. Complessivamente il risarcimento è per euro 1.638,00 oltre interessi e rivalutazione che si liquidano come da dispositivo.

Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre si compensano tra Provincia di Avellino e le altre parti costituite, ritenuti sussistenti giusti motivi che dipendono dalla peculiarità e particolarità normativa delle questioni trattate.

La sentenza è esecutiva *ex lege*

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castel Baronia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Gallicchio Carmine nei confronti di Regione Campania e giusta atto di citazione notificato a 14.01.2010 , nonché nei confronti della Provincia di Avellino e di Faro Assicurazioni s.p.a., terze chiamate, ogni diversa domanda, eccezione, deduzioni istanze reietta, così provvede:

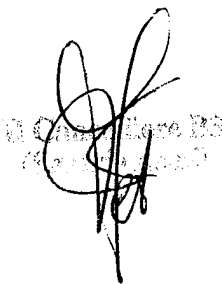
1. dichiara la Regione Campania responsabile del sinistro per cui è causa;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino e della Faro Assicurazioni s.p.a.- contumace;
3. condanna la Regione Campania in persona del legale rappr.te p.t. al pagamento a favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni per equivalente della somma di euro 1.638,00 oltre interessi al tasso legale su tale somma da devalutarsi al di del danno e successivamente a rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT ed oltre ancora



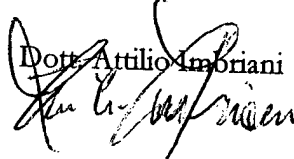
interessi al tasso legale sulla somma così risultante dalla presente pronuncia al soddisfo;

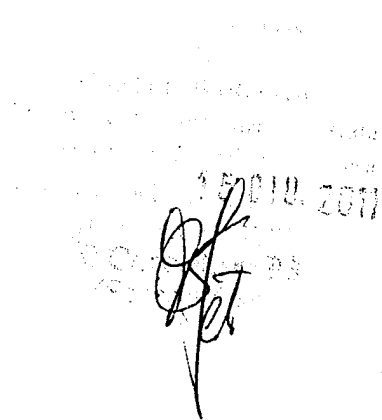
4. condanna la suddetta convenuta Regione Campania al pagamento in favore dell'attore di spese e competenze di giudizio che si liquida nella complessiva somma di euro 1.138,00 di cui 78,00 per spese, 550,00 per diritti e 510,00 per onorario, oltre euro 132,50 (12,50%) per rimborso spese forfetario ex art. 14 DM 127/04 ed oltre IVA e CAP come per legge;
5. dispone la distrazione di spese e competenze di giudizio liquidate al punto che precede in favore dell'Avv. Michele D'Agnese, procuratore antistatario per fattane dichiarazione e richiesta.
6. Compensa spese e competenze di giudizio tra le altre parti del giudizio.

Così deciso in Castel Baronia addì 14.6.2011



Il Giudice di Pace

Dott. Attilio Imbriani




Avv. Michele D'Agnese
Via S. Francesco n.212* 83040-Montemarano (AV)
Tel & Fax 0827/608017*Cell. 388/3691219

RELATA DI NOTIFICA

L'ANNO 2011, IL GIORNO 26 DEL MESE DI LUGLIO, A RICHIESTA DELL' AVV. MICHELE D'AGNESE, QUALE DIFENSORE E PROCURATORE DEL SIG. GALLICCHIO CARMINE, IO SOTTOSCRITTO UFFICIALE GIUDIZIARIO, ADDETTO ALL'UFFICIO UNICO NOTIFICHE CIVILI DEL TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO, HO NOTIFICATO E DATO COPIA DELLA SENTENZA N.30/2011 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASTEL BARONIA, AVV. ATTILIO IMBRIANI NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. R.G. 26/2010, CHE PRECEDE A:

-REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente in carica pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli, alla Via S. Lucia n°81, ed ivi mediante spedizione di plico raccomandato a/r nelle forme di Legge.

L'UFF. GIUDIZIARIO

